



COMUNE DI TURI

PROVINCIA DI BARI

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario

*(art. 18, comma 2, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122.)*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 54 in data 15 novembre 2011

INDICE

Capo I – Istituzione e compiti del Consiglio Tributario

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Compiti del Consiglio Tributario

Capo II – Composizione ed elezione del Consiglio Tributario

Articolo 3 – Composizione del Consiglio Tributario

Articolo 4 – Requisiti e cause di ineleggibilità

Articolo 5 – Formazione dell'elenco dei candidati

Articolo 6 - Elezione del Consiglio Tributario – Nomina del Presidente

Articolo 7 – Durata del Consiglio Tributario

Articolo 8 – Cessazione, revoca e decadenza dalla carica

Capo III – Funzionamento del Consiglio Tributario

Articolo 9 – Rappresentanza del Consiglio Tributario

Articolo 10 – Attività del Consiglio Tributario

Articolo 11 – Obblighi dei consiglieri

Articolo 12 – Locali e mezzi del Consiglio Tributario

Articolo 13 – Poteri del Consiglio Tributario e rapporti con l'amministrazione

Articolo 14 –Gratuità della carica

Capo IV – Norme finali

Articolo 15 – Entrata in vigore

CAPO I

Istituzione e compiti del Consiglio Tributario

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto l'istituzione e la disciplina per il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Il Consiglio Tributario rappresenta organo consultivo dell'Amministrazione Comunale, chiamato a collaborare e supportare l'Amministrazione medesima nello svolgimento dei compiti connessi alla partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo previsto dall'articolo 1 del

decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Esso coadiuva gli uffici finanziari del Comune di Turi nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte previste dalle vigenti norme di legge, con particolare riferimento ai redditi non denunciati ed alla individuazione dei soggetti d'imposta che non hanno presentato denuncia, con il fine precipuo di combattere le evasioni fiscali.

Articolo 2 – Compiti del Consiglio Tributario

1. Al Consiglio Tributario sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia del Territorio, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 19, comma 12, del d.L. n. 78/2010;
- b) individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS ed altri soggetti, istituzionali e non, al fine di rendere effettiva e concreta la partecipazione del Comune all'accertamento fiscale e contributivo;
- c) individuare ambiti prioritari di controllo e formulare proposte e progetti per la partecipazione del comune all'accertamento fiscale e contributivo;
- d) esaminare annualmente, anche limitatamente a liste di soggetti selezionati, copia delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti, messe a disposizione del Comune dall'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite dall'art. 44 comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 1, comma 2, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, al fine di segnalare elementi utili ad integrare i dati ivi contenuti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi. Provvede, a tal fine, a richiedere documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni sia agli uffici del Comune che ad altre Amministrazioni od Enti Pubblici, ed in genere a raccogliere dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi della capacità contributiva delle persone fisiche che risiedono nel territorio del Comune, o che vi possiedono beni o vi svolgano attività economica, che siano utili ad integrare gli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi o che permettano di accertare l'omissione totale della dichiarazione. Le conclusioni a cui perviene il Consiglio Tributario, in ordine agli accertamenti espletati, unitamente alla documentazione raccolta ed alle eventuali proposte di aumento dell'imponibile, sono comunicate ai competenti uffici finanziari del Comune che provvedono, in conformità alla legge, ad inviare le apposite segnalazioni all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza ed all'INPS.
- e) esaminare le proposte di accertamento segnalate dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 38 comma 4 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, che la stessa intende inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale. Entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione il Consiglio Tributario comunica, tramite gli uffici del Comune, all'Agenzia delle Entrate ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

2. Il Consiglio Tributario può inoltre formulare pareri, osservazioni, suggerimenti e proposte in materia tributaria su richiesta della Giunta Comunale. Esso esprime inoltre parere obbligatorio ma non vincolante in ordine alle proposte di deliberazione inerenti la disciplina dei tributi comunali.

3. Il Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione dell'art.19, comma 12, del D.L. 31/05/2010, n.78, che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare, in collaborazione con il Comune, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati in catasto.

CAPO II

Composizione ed elezione del Consiglio Tributario

Articolo 3 – Composizione del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è composto da tre membri, tra cui un Presidente.

Articolo 4 – Requisiti e cause di ineleggibilità

1. Per essere eletti nel Consiglio Tributario occorre:

- a) godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di consigliere comunale (in particolare inesistenza di cause ostative alla candidatura così come previsto dall'articolo 58 del d.Lgs. n. 267/2000);
- b) risiedere nel territorio comunale ed essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Turi;
- c) non aver riportato condanna per violazione delle leggi finanziarie costituenti delitto;
- d) dimostrare comprovata esperienza e professionalità in materia tributaria e fiscale.

2. Rappresentano cause di ineleggibilità e non possono far parte del Consiglio Tributario:

- a) coloro che ricoprono altra carica elettiva pubblica (ad esempio: consigliere comunale, provinciale e regionale, deputato, ecc);
- b) i funzionari e gli impiegati degli uffici finanziari statali ed i dipendenti del Comune;
- c) coloro che sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti in ambito fiscale o contributivo;
- d) i componenti ed i segretari delle Commissioni Tributarie di qualsiasi grado;
- e) i magistrati in attività di servizio;
- f) persone in rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado fra di loro;
- g) coloro che ricoprono l'incarico di Presidente o Responsabile di Associazioni locali, comitati locali, ecc.;
- h) coloro che hanno riportato condanne penali o per i quali esistono carichi pendenti;
- i) coloro che hanno un contenzioso di qualsiasi natura con il Comune e/o con gli enti dell'Amministrazione Finanziaria.

Articolo 5 – Formazione dell'elenco dei candidati

1. Al fine di individuare i candidati all'elezione del Consiglio Tributario, il Comune emette apposito avviso da pubblicare all'Albo Pretorio dell'ente e nell'ambito del territorio comunale tramite il servizio affissioni o altri idonei canali di comunicazione per almeno trenta giorni.

2. I soggetti interessati, entro il termine indicato nell'avviso di cui al comma precedente, devono presentare apposita domanda al Comune con la quale dichiarano il possesso dei requisiti previsti e l'assenza di cause di ineleggibilità. Alla domanda deve altresì essere allegato apposito *curriculum vitae* volto ad acquisire informazioni utili in merito agli studi ed alla competenza professionale del soggetto, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art.4, co.1, lett.d), ovvero preferibilmente possesso del diploma di Ragioneria o Perito Aziendale o similare, possesso di Laurea triennale, quadriennale o magistrale in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche e loro equipollenti in conformità a disposizioni normative e regolamentari vigenti.

3. Sulla base delle domande presentate e previa istruttoria inerente il possesso dei requisiti necessari nonché l'assenza di cause di ineleggibilità, il Comune predispose apposito elenco dei candidati da sottoporre al Consiglio Comunale ai fini della elezione del Consiglio Tributario.

4. L'elenco dei candidati ha una validità di tre anni e potrà essere utilizzato anche successivamente all'elezione, per eventuali sostituzioni che si dovessero rendere necessarie nel corso del mandato.

Articolo 6 – Elezione del Consiglio Tributario - Nomina del Presidente

1. I componenti del Consiglio Tributario vengono eletti dal Consiglio Comunale secondo criteri che rispettino la competenza dei componenti e la rappresentatività del territorio, tra i soggetti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 5.
2. Il voto per l'elezione dei consiglieri tributari è segreto. Ogni consigliere può esprimere due preferenze. In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano di età. Non sono previsti supplenti.
3. I consiglieri eletti devono far pervenire l'accettazione della carica, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notifica della delibera ovvero della partecipazione di nomina.
4. I consiglieri, una volta accettata la nomina, sono legati all'ente da un rapporto di mandato.
5. All'atto della elezione dei consiglieri tributari, viene eletto Presidente il candidato che avrà riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano di età.
6. In caso di assenza del Presidente, le funzioni di Vice Presidente sono svolte dal componente più anziano di età.

Articolo 7 – Durata del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario resta in carica tre anni dalla data di nomina. I consiglieri possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi.
2. Nei casi di cessazione, revoca e decadenza dalla carica di consigliere, il Consiglio Comunale, nel prenderne atto, procede alla sua sostituzione. In tal caso i nuovi eletti scadono contemporaneamente a quelli in carica.
3. Il Consiglio Comunale provvede, entro il termine di scadenza del mandato, all'elezione del nuovo organo. Il Consiglio Tributario, per il principio della continuità amministrativa, assolve le sue funzioni fino all'accettazione della carica di tutti i membri del nuovo consiglio tributario e, comunque, per un periodo massimo di 45 giorni dalla data di scadenza del mandato.

Articolo 8 – Cessazione, revoca e decadenza dalla carica

1. Il consigliere tributario cessa dalla carica per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) decesso;
 - d) perdita dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1 del presente regolamento;
 - e) impossibilità di svolgere il proprio mandato per un periodo di tempo continuativo superiore a 150 giorni. Il presidente ne dà comunicazione all'ente entro cinque giorni da momento in cui viene a conoscenza dell'impedimento.
2. Il Consigliere Tributario viene revocato dall'incarico per grave inadempienza nell'espletamento delle sue funzioni nonché per violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, il Presidente del Consiglio Tributario o il Sindaco contesterà i fatti al consigliere tributario, assegnando un termine di 10 giorni per le controdeduzioni.

3. Il consigliere decade dall'incarico:

- per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a quattro sedute consecutive del consiglio;
- per sopravvenuta incompatibilità allo svolgimento dell'incarico.

4. La cessazione e la decadenza dalla carica vengono dichiarate dal Consiglio Comunale che, nella stessa seduta o nella prima seduta utile successiva, provvederà alla sostituzione. Nel caso di dimissioni volontarie il consigliere resta in carica fino all'accettazione dell'incarico da parte del sostituto.

5. La revoca viene disposta con deliberazione del Consiglio Comunale da notificare all'interessato entro 10 giorni dall'adozione.

CAPO III

Funzionamento del Consiglio Tributario

Articolo 9 – Rappresentanza del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è rappresentato, in tutte le istanze, dal suo presidente. Quest'ultimo funge da unico referente nei rapporti tra il Comune ed il Consiglio medesimo.

Articolo 10 – Attività del Consiglio Tributario

1. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione dei pareri, relazioni ed ogni altro atto da parte del presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.
2. La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. La convocazione può anche essere disposta su richiesta scritta del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale, dell'Assessore al Bilancio ed alla Programmazione Economica-Finanziaria ovvero del responsabile del servizio finanziario, senza l'osservanza di particolari formalità.
3. A seguito della richiesta di convocazione di cui al comma 2, il Presidente dovrà provvedere che la seduta abbia luogo entro 10 giorni dalla richiesta stessa.
4. L'avviso di convocazione va comunicato ai membri per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica, almeno 5 giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione, con relativo ordine del giorno, deve essere comunicato anche al Sindaco e al responsabile del servizio finanziario.
5. In caso di urgenza motivata il termine di convocazione è riducibile a 48 ore.
6. La riunione del Consiglio Tributario è valida quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.
7. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.
8. Le sedute del Consiglio Tributario sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le stesse non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente, salvo che lo stesso chieda di esporre le sue ragioni.
9. Alle sedute del Consiglio Tributario può assistervi, senza diritto di voto, il Sindaco o un assessore da lui delegato ed il responsabile del servizio finanziario.
10. Di ciascuna seduta verrà redatto il verbale redatto a cura del segretario, individuato dal Presidente fra i dipendenti del servizio tributi del Comune, o in sua assenza di un componente a ciò incaricato dal Presidente del Consiglio Tributario. Il verbale deve essere firmato sia dal Presidente della seduta che dal Segretario.

Articolo 11 – Obblighi dei consiglieri

1. I consiglieri tributari e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al più scrupoloso rispetto del segreto d'ufficio per quanto riguarda la conoscenza di qualsiasi dato e notizia riguardante i contribuenti. A tal fine nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio Tributario, potrà essere utilizzato per fini diversi da quelli per i quali sono stati acquisiti. La violazione del segreto d'ufficio comporta la decadenza dalla carica oltre a tutte le conseguenze di legge.

2. È fatto obbligo ai consiglieri tributari di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il

coniuge, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 2° ai sensi del Codice Civile, ovvero di coloro con i quali hanno rapporti di debito o credito, di società o di associazione in attività economiche o professionali, ovvero di coloro con i quali hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione.

Articolo 12 – Locali e mezzi del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario ha sede presso gli uffici del Comune, in idonei locali per le proprie riunioni e per la conservazione della documentazione.
2. Ai componenti del Consiglio Tributario viene assegnata apposita casella di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni istituzionali.

Articolo 13 – Poteri del Consiglio Tributario e rapporti con l'Amministrazione

1. Tutte le decisioni assunte dal Consiglio Tributario in attuazione dei compiti previsti dall'articolo 2, comma 1, vengono tempestivamente trasmesse al Comune, il quale è tenuto a darvi seguito nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. A tal fine il Comune informa il Presidente del Consiglio Tributario sullo stato di attuazione delle decisioni assunte nonché su tutto quanto rientra nelle funzioni attribuite al consiglio medesimo.
2. Ai fini del rispetto del termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del presente regolamento, il Consiglio Tributario deve trasmettere, agli uffici comunali competenti, per l'inoltro all'Agenzia delle Entrate, nel termine di cinquanta giorni dalla data in cui sono pervenute al Comune le segnalazioni degli avvisi di accertamento che gli uffici dell'Agenzia delle Entrate stessi intendono inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale, ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo, con eventuali proposte di aumento degli imponibili.
3. Nel caso in cui il Comune non intenda conformarsi alle decisioni del Consiglio Tributario deve darne adeguata motivazione. Le proposte formulate dal Consiglio Tributario che comportano impegni di spesa o necessitano di misure organizzative, sono attuate dai competenti organi comunali nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica.
4. Per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa alle sue funzioni il Consiglio Tributario si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali.
5. Gli organi di collegamento sono:
 - a) per il Consiglio Comunale: il Sindaco;
 - b) per la Giunta Comunale: il Sindaco o l'assessore delegato;
 - c) per gli uffici comunali: il responsabile del servizio finanziario.
6. Il Consiglio Tributario, nell'esercizio delle sue funzioni:
 - a) può accedere agli atti e documenti del Comune tramite richiesta anche verbale al segretario o ai responsabili. Tali atti e documenti sono messi a disposizione nei termini richiesti o comunque con la massima tempestività;
 - b) riceve la convocazione del Consiglio Comunale con l'elenco dei punti all'ordine del giorno;
 - c) partecipa, quando invitato, alle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, delle commissioni consiliari, a richiesta dei rispettivi presidenti;
 - d) può convocare, per avere chiarimenti, i responsabili dei servizi;

Articolo 14 – Gratuità della carica

1. La carica di consigliere tributario è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso o rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

CAPO IV

Norme finali

Articolo 15 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune